

# I sindaci devono iscrivere la revoca degli amministratori

Nessun sindacato preventivo sulla legittimità dell'atto, vanno iscritte anche le delibere viziate

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'[art. 2385](#) comma 3 c.c., la cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa – e, quindi, anche per **revoca** – deve essere iscritta entro **30 giorni** nel Registro delle imprese a cura del **Collegio sindacale**. La disposizione è da applicare quando venga meno l'amministratore unico o l'intero CdA, e non quando resti in carica anche un solo amministratore, sul quale ricade l'onere di provvedere all'adempimento.

Tale ipotesi è suscettibile di determinare, in capo ai sindaci, lo svolgimento di **funzioni vicarie** dell'organo amministrativo.

I "criteri applicativi" della Norma di comportamento CNDCEC [9.1](#), infatti, precisano che, in caso di cessazione dell'organo amministrativo, il Collegio sindacale svolge le seguenti attività: esegue l'iscrizione presso il Registro delle imprese della cessazione degli amministratori; provvede, nel più breve tempo possibile, a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; compie gli atti di **ordinaria amministrazione** necessari per la prosecuzione dell'attività.

Nel "Commento" alla Norma, poi, si legge: "le funzioni vicarie di amministrazione ... sono attribuite al collegio esclusivamente nei casi in cui la cessazione i) si riferisce all'intero organo amministrativo in carica e ii) è determinata da cause di immediata efficacia, quali, a mero titolo esemplificativo, la revoca, le cause di decadenza ...".

L'iscrizione della delibera di revoca (avente efficacia dichiarativa), peraltro, si pone come necessaria anche in funzione della **pubblicizzazione** della **nomina** dei nuovi amministratori. Infatti, la gran parte dei Conservatori dei Registri delle imprese propende per l'inscindibilità della delibera di revoca da quella di nomina dei nuovi amministratori, con conseguente rigetto della richiesta di iscrizione presentata dai nuovi amministratori in assenza di precedente iscrizione della delibera di revoca. Tale soluzione è reputata "convincente" dal Tribunale di Genova, nel provvedimento del [24 aprile 2015](#), perché soltanto se la nomina viene iscritta successivamente o contestualmente alla revoca si evita che la società si presenti con "**doppia testa**".

Ci si deve chiedere, a questo punto, se i sindaci siano tenuti ad un controllo sulla delibera di revoca "**prima**" di richiedere la relativa **iscrizione** (a prescindere, quindi, da eventuali impugnazioni, suscettibili di essere proposte solo a seguito dell'iscrizione stessa). Anche questo tema è affrontato dal citato provvedimento del Tribunale di Genova, dal momento che, nel caso di specie, i sindaci non avevano provveduto a richiedere

l'iscrizione della delibera di revoca dubitando della legittimità formale e sostanziale della stessa per numerosi profili.

Al riguardo si osserva come in materia di pubblicità obbligatoria esista un principio generale improntato a consentire la massima conoscibilità dei fatti societari: l'iscrizione nel Registro delle imprese è infatti posta a tutela dei terzi, che devono poter conoscere le delibere e gli altri eventi ritenuti rilevanti dalla legge.

A tal fine devono essere **iscritte anche le delibere viziate**, perché altrimenti le parti eventualmente danneggiate o interessate comunque alla rimozione della stessa non possono venirne a conoscenza. Il sistema della pubblicità obbligatoria mira proprio a rimuovere possibili asimmetrie informative, per consentire a tutti gli interessati (interni ed esterni alla società) di venire a conoscenza dei fatti ritenuti rilevanti dall'ordinamento. Ne consegue che, in caso di delibera di revoca di tutti gli amministratori, i sindaci, prima di procedere alla richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese, **non** possono effettuare alcun tipo di **controllo**, dovendo invece limitarsi alla mera verifica della corrispondenza della delibera stessa allo schema tipico di atto per cui è obbligatoria l'iscrizione e della sua riconducibilità all'attività della società.

Ciò appurato, tuttavia, non tutti i dubbi sono fugati. Non è ancora chiaro, infatti, fin dove possa spingersi il controllo dell'ufficio del Registro delle imprese rispetto alla richiesta dei sindaci. Secondo un primo orientamento, esso riguarderebbe anche la **legittimità sostanziale** dell'atto, estendendosi fino alla verifica della validità dell'atto. Altra ricostruzione, invece, limita il campo di indagine al solo riscontro delle **condizioni estrinseche** e di mera legalità dell'atto (quale corrispondenza alla fattispecie prevista dalla legge).

In questa seconda direzione è orientato proprio il ricordato provvedimento del Tribunale di Genova. Il giudice, in ogni caso, sottolinea come, in ipotesi di omessa istanza di iscrizione nel Registro delle imprese da parte dei sindaci della delibera di revoca degli amministratori, sussista, in relazione alla richiesta di imporre ad essi di provvedervi **in via d'urgenza** da parte dei nuovi amministratori, sia il "fumus boni iuris" che il "periculum in mora", peraltro, "in re ipsa". Questi ultimi, infatti, la cui nomina è efficace ma non spendibile verso i terzi, non hanno nessuna possibilità né di operare verso i terzi, che debbono poter fare affidamento sulle risultanze del Registro delle imprese, né di impedire agli amministratori revocati di continuare a spendere la loro apparente carica verso i terzi.